



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**  
*Via V. Monti, 51 - 20123 Milano*

---

**DECRETO N. 9/2020**

**IL PRESIDENTE**

Visto il D.L. 8 marzo 2020 n. 11 *“Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

visto il DPCM in data 8/3/2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

viste le Ordinanze del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21/02/2020 e del 23/02/2020 al fine di contrastare l'infezione da COVID-19;

visto il decreto presidenziale n. 8 in data 4/03/2020;

**DISPONE**

a parziale modifica del decreto presidenziale n. 8 del 04/03/2020, sono rinviate, ex lege, d'ufficio, a data successiva al 22 marzo 2020, tutte le udienze pendenti davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (concernenti sia le udienze pubbliche sia le camere di consiglio) ad eccezione delle udienze fissate per le sospensioni cautelari.

Valutato il diffondersi del Coronavirus nella Regione Lombardia e nelle province limitrofe è confermata la sospensione delle udienze pubbliche, estendendola anche alle udienze in camera di consiglio, fino al 31 marzo 2020.

La sospensione ex lege, in forza di una interpretazione teleologica, oltre che letterale, del D.L. n. 11/2020, va estesa, nel periodo cuscinetto (fino al 22/03/2020) anche alle udienze in “camera di consiglio” quale *“luogo di concentrazione di numerose persone”* sulla base del concetto di “isolamento” delle zone interessate e della generale necessità di evitare assembramenti o concentrazioni di persone che va intesa anche nel senso di evitare contatti interpersonali non indispensabili.

Devono, quindi, ritenersi comprese nella sospensione anche le udienze in camera di consiglio, essendo impossibile una loro tenuta con modalità da remoto o telematica, poiché comportano, anch'esse, la riunione di giudici provenienti da più parti d'Italia (tra cui n. 25 giudici di nuova nomina) o da zone cosiddette rosse.

Tali udienze implicano, per raggiungere la Commissione, spostamenti di lungo raggio (treni – aerei) ma anche di breve raggio per l'utilizzo di mezzi pubblici (metropolitana - autobus) che potrebbero risultare rischiosi per la diffusione del contagio con possibile danno non solo dei diretti interessati, ma anche dell'indistinta massa di persone con cui vengono a contatto.

Tali ragioni inducono alla sospensione anche delle udienze in camera di consiglio fino al 31 marzo 2020.

Anche le attività giurisdizionali connesse alle udienze quali la ricezione atti, se non in modalità telematica, o l'accesso del pubblico, implicano contatti con soggetti estranei al processo tributario per cui appare opportuno limitare, d'intesa con il Dirigente della Commissione Tributaria Regionale, l'orario di accesso pomeridiano, previa adozione dei consequenziali provvedimenti da parte del Dirigente della CTR.

Essendo anche sospesi tutti i termini processuali (20 giorni per il deposito di documenti, 10 giorni per il deposito di memorie - art. 32 comma 1 e 2 DLgs 546/92) ove il loro decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso deve considerarsi differito alla fine di detto periodo. Devono essere, pertanto, rinviate d'ufficio, a cura dei Presidenti di Collegio, ove le parti non rinuncino a detti termini, tutte le udienze fino all'11 aprile per consentire alle parti il deposito di documenti e memorie, ove il decorso di detto termine inizi a decorrere durante il periodo di sospensione.

In caso di termine già iniziato a decorrere prima del 9/03/2020, sempre che le parti non rinuncino ai relativi termini, saranno rinviate d'ufficio le udienze fissate nell'arco temporale 31/03/2020 - 11/04/2020 (per le udienze fissate fino al 31 marzo opera la sospensione già disposta con decreto presidenziale n. 8/20, esteso, con il presente decreto, anche alle udienze in camera di consiglio).

Le udienze di sospensione cautelare non sono ricomprese nella sospensione necessaria, avendo carattere di urgenza, tuttavia la presenza delle parti e dei giudici potrebbe creare concreto pericolo di diffusione del virus.

A tal fine sono allo studio possibili soluzioni che consentano di ridurre il numero delle udienze di ciascun collegio destinati alla trattazione delle istanze cautelari nel periodo dal 11/03/2020 al 31/05/2020 concentrandole presso un'unica istituenda sezione.

Ove i Presidenti di collegio, precauzionalmente, anche in via preliminare, decidano di differire le udienze cautelari già fissate, avranno cura di valutare la possibilità, ove ricorrano i presupposti di legge, su richiesta delle parti, di provvedere *inaudita altera parte*, in attesa della successiva fissazione della nuova udienza.

Si riserva l'adozione di successivi provvedimenti all'esito dell'emanando interpello per la istituzione della sezione destinata a trattare le richieste di sospensione cautelare.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Dirigente dell'Ufficio, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Lombardia, a tutti i giudici tributari della CTR Lombardia, alla Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia, agli Ordini degli Avvocati di Milano e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Milano, 9 marzo 2020



*Il Presidente*  
*Domenico Chindemi*